

# COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

Prot. N. 8905  
Reg. Ord. N. 6

Oggetto: **EMERGENZA ARSENICO**

A TUTTA LA CITTADINANZA

## IL SINDACO

Richiamati:

- la nota dell'ASL della Provincia di Mantova, prot. n. 3238 del 17.01.2011, pervenuta in data 27.01.2011 prot. n. 1110, con la quale si segnalava la presenza di diversi esiti di non conformità al D.Lgs. 31/2001 di campioni di acqua prelevati da pozzi privati ubicati in tutta la provincia, e nel contempo si comunicava la conformità al D.Lgs. 31/2001 dei campioni di acqua prelevati dalle locali reti di pubblico acquedotto, chiedendo pertanto al Comune che venisse fatto obbligo, ai cittadini ubicati nelle zone servite da pubblico acquedotto, di allacciarsi allo stesso;
- la nota prot. n° 2421/LM del 18.01.2011, pervenuta in data 26.01.2011 prot. n° 1052, della Provincia di Mantova - Settore Ambiente, con la quale si chiedeva ai Comuni di emanare apposita ordinanza di allacciamento per gli utenti ubicati nelle zone del territorio comunale servite dal pubblico acquedotto, con contemporaneo divieto di utilizzo per scopo potabile dell'acqua prelevata da pozzi ad uso domestico ubicati nelle medesime zone;
- la nota prot. N. 51641 del 5.10.11 della Provincia di Mantova, pervenuta in data 10.10.11 con prot. N. 12924, con la quale si richiamavano le precedenti comunicazioni e si richiedeva ai Sindaci dei comuni in indirizzo l'emissione di apposita ordinanza di allacciamento per gli utenti ubicati in zone del territorio servite dal pubblico acquedotto;
- la nota Prot. N. 924/12/Gab. Doc. 2971/12 della Prefettura di Mantova del 24.02.12, pervenuta in data 25.02.12 con prot. N. 2292, con la quale si ribadiva la necessità dell'emissione dell'ordinanza di allacciamento in questione;
- il regolamento locale d'igiene tipo, approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 49784 del 28/03/1985 e n. 52097 del 07/05/1985 che al Titolo III - Cap. 4 punto 3.4.74, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25 luglio 1989 - stabilisce in particolare che *"Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento del pubblico acquedotto, il Sindaco provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato"*;
-

- il Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 2, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/138 del 14/03/2006, che all'art. 4 c.5 stabilisce, in riferimento ai pozzi privati ad uso domestico, che *"In ogni caso l'uso potabile è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d'acquedotto e solo previa comunicazione da parte dell'utente alla competente autorità sanitaria al fine di consentire l'esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell'acqua nel rispetto del D. Lgs. 31/2001"*;

Visto il D. Lgs. 31/2001;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

## ACCERTATO

che nelle acque distribuite dall'acquedotto comunale, in gestione a TEA Acque srl, il parametro arsenico viene periodicamente controllato e gli impianti di potabilizzazione garantiscono valori di arsenico inferiori al limite di legge pari a 10 µg/litro e pertanto le acque erogate sono potabili;

## ORDINA

- 1) A tutti i proprietari e/o titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo, commerciale e produttivo, dotati di pozzi privati ubicati in **zona non servita da acquedotto** e che utilizzano l'acqua prelevata dallo stesso a scopo potabile:
  - di effettuare **l'analisi dell'acqua del pozzo** mediante laboratori specializzati con ricerca del **parametro arsenico** e dei restanti **parametri** che stabiliscono la **potabilità** dell'acqua, da ripetersi almeno una volta all'anno.
  - Si precisa che:
    - nel caso in cui tutti i parametri **rientrano** nei limiti di legge, **non sarà necessario adottare alcun provvedimento**;
    - nel caso in cui tali analisi **non rientrano** nei limiti di legge, e pertanto l'acqua non fosse potabile, si deve:
      - **non utilizzare** l'acqua del pozzo da **bere**,
      - **non utilizzare** l'acqua del pozzo **per usi alimentari**,
      - in alternativa venga dotata l'abitazione di impianto di abbattimento del parametro arsenico che dovrà essere sottoposto a costante e adeguata manutenzione.
- 2) A tutti i proprietari e/o titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo, commerciale e produttivo dotati di pozzi privati che utilizzano l'acqua prelevata dallo stesso a scopo potabile e siano ubicati in **zona servita da acquedotto**:
  - **l'allaccio alla rete civica dell'acquedotto entro 12 (dodici) mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune; qualora i soggetti di cui sopra non provvedano entro i termini all'allacciamento al pubblico acquedotto, dovranno attenersi a quanto prescritto al precedente punto 1).

## INFORMA

- che per usufruire del servizio di allacciamento al pubblico acquedotto è necessario inoltrare la relativa domanda;
- che a tal fine è possibile contattare preventivamente il gestore del pubblico servizio di acquedotto (TEA acque srl) al numero verde 800 473165 (da telefono fisso) 199 143232 (da cellulare) o presso l'ufficio sito in Piazza Castello n. 10, il martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (tel. 0376 539811/12).

## DISPONE

- di dare informazione della presente ordinanza sindacale alla cittadinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune:  
[www.comune.gonzaga.mn.it](http://www.comune.gonzaga.mn.it)
- di trasmettere copia della presente ordinanza sindacale a:
  - A.S.L. della Provincia di Mantova
  - Provincia di Mantova
  - Prefettura di Mantova
  - Autorità A.T.O. della Provincia di Mantova
  - Tea Acque s.r.l. in qualità di gestore del pubblico acquedotto
  - Comando Polizia Locale del Comune

## AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Brescia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.



IL SINDACO

Dott. Claudio Terzi